

The logo for CGIL, consisting of the letters "CGIL" in a bold, black, sans-serif font.

CGIL

The logo for CAAF, featuring the letters "CAAF" in a bold, white, sans-serif font inside a red square.

CAAF

Consorzio Nazionale

Mini Guida sul Reddito di Emergenza

Maggio 2020

REm

Il Rem, come il Reddito di Cittadinanza o la Pensione di Cittadinanza non è una misura individuale **ma è una misura rivolta ad un nucleo familiare definito in povertà**, in possesso di particolari requisiti, quali: un determinato valore del reddito familiare, del patrimonio mobiliare familiare e dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE).

Si tratta di una misura a sostegno del reddito delle fasce più deboli che si pone come obiettivo quello di dare liquidità alle famiglie più in difficoltà.

Definizione del nucleo familiare

La composizione del nucleo familiare del richiedente **è quello definito ai fini ISEE** e generalmente costituito dai soggetti che compongono la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU.

L'articolo 3, comma 1, D.P.C.M. 159/2013 fissa la regola generale secondo la quale La famiglia anagrafica, che può essere costituita anche da una sola persona, **presuppone la sussistenza di due requisiti** e precisamente:

- **la coabitazione**
- **e l'esistenza di vincoli** di matrimonio, parentela, affinità, adozione fino ad arrivare al semplice vincolo affettivo.

Il nucleo familiare di riferimento deve essere **individuato in base alla situazione in essere alla data di presentazione della DSU** e coincide, solitamente, con la famiglia anagrafica risultante dallo stato di famiglia **salvo alcune eccezioni** successivamente esplicitate.

Fanno parte del nucleo ai fini ISEE:

- **coniugi con la stessa residenza**: i coniugi che risultano nello stesso stato di famiglia fanno sempre parte dello stesso nucleo familiare **senza alcuna eccezione**;
- **i coniugi** che **permangono** nel medesimo nucleo **anche a seguito di separazione o divorzio**, qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione;
- **il coniuge iscritto all'AIRE** di qualunque componente il nucleo;
- **figli minorenni**;
- **figli maggiorenni** conviventi con uno o entrambi i genitori;
- **figli maggiorenni non conviventi con i genitori**, esclusivamente quando sono **di età inferiore ai 26 anni** e sono nella condizione di essere a loro carico ai fini IRPEF e non sono coniugati e non hanno figli;
- le eventuali **altre persone** risultanti dallo stato di famiglia.

La L. n. 26/2019 di conversione del D.L. n. 4/2019 ha stabilito che i componenti già facenti parte di un nucleo familiare come definito ai fini ISEE, o del medesimo nucleo come definito ai fini anagrafici,

continuano a farne parte ai fini dell'ISEE anche a seguito di variazioni anagrafiche, qualora continuino a risiedere nella medesima abitazione.

Non fanno parte del nucleo ai fini ISEE:

- **coniuge con diversa residenza anagrafica** nei casi di separazione, divorzio, provvedimento di allontanamento, ecc....;
- **il coniuge non residente in Italia e con cittadinanza estera** coniugato con cittadino italiano/straniero con residenza in Italia;
- **figli minorenni collocati** presso comunità o in affidamento temporaneo (art.2 legge n.184/1983), considerati nuclei a sé stanti, fatta salva la facoltà del genitore affidatario di considerarli parte del proprio nucleo familiare;
- **figli minorenni in affidamento preadottivo** (considerati nel nucleo familiare dell'affidatario);
- **figli maggiorenni non conviventi con i genitori, di età pari o superiore ai 26 anni** nella condizione di essere a loro carico ai fini IRPEF e non coniugati e senza figli;
- **figli maggiorenni che non convivono** con alcuno dei genitori e non a carico ai fini IRPEF di quest'ultimi;
- **soggetti in convivenza anagrafica.**

ATTENZIONE:

Per le persone non legate da vincoli di parentela o affettività che risiedono nella stessa abitazione nel caso in cui sia già stata elaborata una DSU, non è possibile per tali componenti elaborare nuova DSU nello stesso anno, anche a seguito di divisione dello stato di famiglia se si continua a risiedere nello stesso immobile. Tale possibilità viene data solo a partire dall'anno successivo.

Esempio: Luca e Marco hanno propri redditi e non sono legati da parentela, Luca a gennaio 2020 presenta la DSU e inserisce anche Marco. A febbraio 2020 fa richiesta e ottiene dal Comune la divisione dello stato di famiglia all'interno dello stesso immobile. In questo caso Luca e/o Marco non possono presentare nuova DSU nel 2020 escludendo l'altra persona. Solo l'anno successivo potranno presentare DSU escludendo l'altro componente.

Se invece nello stesso esempio Luca e Marco avessero ottenuto la divisione dello stato di famiglia prima di presentare la DSU 2020, avrebbero potuto escludere l'altro componente già dal 2020.

Definizione del reddito familiare

Ai soli fini del REm, il reddito familiare è inclusivo di tutte le componenti di cui all'articolo 4, comma 2, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013 ed è riferito **al mese di aprile 2020 secondo il principio di cassa**.

Ne consegue che il reddito di ciascun componente il nucleo familiare è ottenuto sommando le sottoelencate componenti:

- a) reddito complessivo ai fini IRPEF;**
- b) redditi soggetti a imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d'imposta;**
- c) ogni altra componente reddituale esente da imposta,** nonché i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero tassati esclusivamente nello stato estero in base alle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni;
- d) i proventi derivanti da attività agricole,** svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo alla presentazione della dichiarazione IVA; a tal fine va assunta la base imponibile determinata ai fini dell'IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato;
- e) assegni per il mantenimento di figli** effettivamente percepiti;
- f) trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari,** incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, laddove non siano già inclusi nel reddito complessivo di cui alla lettera a) ad esclusione di quelli percepiti in ragione della condizione di disabilità;
- g) redditi fondiari** relativi ai beni non locati soggetti alla disciplina dell'IMU, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, se compatibili con la predetta disciplina, non indicati nel reddito complessivo di cui alla lettera a), comma 1, del presente articolo. A tal fine i redditi dei fabbricati si assumono rivalutando la rendita catastale del 5 per cento e i redditi dei terreni si assumono rivalutando il reddito dominicale e il reddito agrario, rispettivamente, dell'80 per cento e del 70 per cento. Nell'importo devono essere considerati i redditi relativi agli immobili all'estero non locati soggetti alla disciplina dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero di cui al comma 15 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non indicati nel reddito complessivo di cui alla lettera a), comma 1, del presente articolo, assumendo la base imponibile determinata ai sensi dell'articolo 70, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
- h) il reddito figurativo delle attività finanziarie,** determinato applicando al patrimonio mobiliare complessivo del nucleo familiare, individuato secondo quanto indicato all'articolo 5 del DPCM 159/2013 con la sola esclusione dei depositi e conti correnti bancari e postali, di cui al medesimo articolo 5, comma 4, lettera a), il tasso di rendimento medio annuo dei titoli

decennali del Tesoro ovvero, ove inferiore, il tasso di interesse legale vigente al 1° gennaio maggiorato di un punto percentuale;

- i) **il reddito lordo dichiarato** ai fini fiscali nel paese di residenza da parte degli appartenenti al nucleo, ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del DPCM 159/2013, iscritti nelle **anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE)**, convertito in euro al cambio vigente al 31 dicembre dell'anno di riferimento del reddito.

L'articolo 2, comma 6 del Decreto 4/2019 (Legge di conversione n.26 del 28 marzo 2019) precisa che, come ribadito da Inps e Ministero del Lavoro, non si intendono **come trattamenti assistenziali** le *“erogazioni riferite al pagamento di arretrati, le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi e le esenzioni e agevolazioni per il pagamento dei tributi, le erogazioni a fronte di rendicontazione di spese sostenute, ovvero le erogazioni in forma di buoni servizio o altri titoli che svolgono la funzione di sostituzione di servizi. Ai fini del presente decreto non si include tra i trattamenti assistenziali l’assegno di cui all’articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n°190”*).

Ne consegue che, nei trattamenti assistenziali **non rilevano**:

- le erogazioni riferite al pagamento di arretrati;
- eventuali esenzioni o agevolazioni per il pagamento di tributi;
- le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi, le esenzioni e agevolazioni per il pagamento di tributi;
- le erogazioni a fronte di rendicontazione di spese sostenute, ovvero le erogazioni in forma di buoni servizio o altri titoli che svolgono la funzione di sostituzione di servizi;
- l’assegno di natalità (cosiddetto bonus bebè);
- i contributi erogati a titolo di rimborso per spese che la persona con disabilità e/o non autosufficienza ha la necessità di sostenere per svolgere le sue attività quotidiane, a prescindere dalla rendicontazione (ad es. assegni di cura, contributi per il trasporto personale o per l’abbattimento delle barriere architettoniche)

Requisiti per accedere al Rem – Reddito di Emergenza -

Possono accedere al reddito di emergenza i nuclei familiari **in possesso cumulativamente**, al **momento della domanda**, dei seguenti requisiti:

- a) residenza in Italia, verificata con riferimento **al componente richiedente il beneficio**;
- b) **un valore del reddito familiare**, riferito al mese di aprile 2020 secondo il principio di cassa, inferiore ad una soglia pari all’ammontare del beneficio del REM stesso. Il tetto massimo del beneficio REM è compreso tra “un range” di valori pari ad un minimo di € 400 ed un massimo di €840 determinato in base alla scala di equivalenza spettante;

- c) valore del patrimonio mobiliare familiare come definito ai fini ISEE **con riferimento all'anno 2019** inferiore a una soglia di € 10.000, accresciuta di € 5.000 per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di € 20.000. Il massimale è incrementato di € 5.000 in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159;
- d) valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) inferiore ad **€ 15.000**. che verrà preso in considerazione tra quello Ordinario, Corrente o ISEE minorenni (se nel nucleo sono presenti soggetti minorenni).
- e) **assenza** nel nucleo familiare di componenti **che percepiscono o hanno percepito** di contributi previsti nel Decreto "Cura Italia" Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, o le indennità di cui agli articoli 84e 85 del Decreto-Legge "Rilancio" del 19 maggio 2020, n. 34 e di seguito, in sintesi, riassunte:
- **Bonus di € 600** riconosciuto come indennità:
 - professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (articolo 27 D.L. "Cura Italia");
 - lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Ago (articolo 28 D.L. "Cura Italia");
 - lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali (articolo 29 D.L. "Cura Italia");
 - lavoratori del settore agricolo (articolo 30 D.L. "Cura Italia");
 - lavoratori dello spettacolo (articolo 38 D.L. "Cura Italia").
 - **Indennità** erogate dal "**Fondo per il reddito di ultima istanza**" a favore di lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro. ~~(di cui)~~ articolo 44 D.L. "Cura Italia" modificato dall'articolo 78 del D.L. "Rilancio"). I soggetti richiedenti la prestazione, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:
 - titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
 - titolari di pensione.

Entrano in questa fattispecie anche i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria. Le modalità di attribuzione dei bonus e i criteri di priorità verranno definiti tramite uno o più decreti da adottarsi entro 60 giorni a partire dal 19/05/2020.

- **Nuove indennità** per i lavoratori danneggiati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 non ricadenti nelle sopra citate casistiche quali a titolo di esempio non esaustivo: i lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, lavoratori

intermittenti, lavoratori stagionali diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori autonomi privi di partita iva ecc... (articolo 84 D.L. "Rilancio").

- **Indennità per i lavoratori domestici** (bonus € 500 articolo 85 D.L. "Rilancio").

A chi non spetta il Reddito di Emergenza

Oltre all'assenza di una delle misure riportate al precedente punto e), il Decreto Rilancio ha previsto che il godimento di questa misura sociale sia incompatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che siano, **al momento della domanda**, in una delle seguenti condizioni:

- **percettori di pensione diretta o indiretta** ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità;
- titolari di un **rapporto di lavoro dipendente** la cui retribuzione lorda sia superiore agli importi previsti indicati al precedente punto b);
- percettori di **Reddito di Cittadinanza** o di **analoghe misure** erogate dalle provincie di **Trento e Bolzano**.

Inoltre, **non hanno diritto** al Rem coloro che:

- si trovano in carcere o altro stato detentivo, **per tutta la durata della pena**;
- coloro che sono ricoverati in strutture residenziali o altri istituti di cura di lunga degenza a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica;

In entrambe le condizioni nel caso in cui tra i componenti di un nucleo familiare ci siano persone in stato di detenzione o ricovero, il parametro della scala di equivalenza non ~~ne~~ tiene conto di tali soggetti;

Beneficio Economico

Il Reddito di Emergenza previsto nel Decreto Rilancio va da € 400 a € 840 e ha una **durata di due mesi**. La base di calcolo è € 400 che vanno moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza previsto per il Reddito di Cittadinanza (articolo 2, comma 4, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4).

Nel dettaglio, si considera un coefficiente pari a:

- **1** per il richiedente del reddito di emergenza;
- **+0,4** per ogni componente maggiorenne;
- **+0,2** per ogni componente minorenni.

Massimo fattore per la scala di equivalenza **2** ovvero **2,1** nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definiti ai fini ISEE. Ad esempio, per una famiglia composta da due maggiorenni e due minorenni il parametro

della scala di equivalenza è pari a 1,8; di conseguenza l'importo del reddito di emergenza sarebbe pari a 720,00€.

Per i nuclei familiari al cui interno è presente almeno un componente in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE, il parametro della scala di equivalenza può arrivare ad un massimo di 2,1 così che l'importo massimo erogabile è di 840,00€.

Il contributo **a fondo perduto** sarà erogato **per due volte** a partire dal mese di giugno 2020. Per le domande presentate entro il 31 maggio il pagamento viene erogato nei mesi di giugno e luglio. Per le domande presentate entro il 30 giugno il pagamento viene erogato nei mesi di luglio e agosto.

Quando e a chi si presenta

Entro il termine del mese di giugno 2020 la domanda di REm può essere presentata dal richiedente il beneficio:

- a) **compilandola on line**, direttamente sul sito dell'INPS al link [https://serviziweb2.inps.it/RedditoEmergenza/main?action=900 0000](https://serviziweb2.inps.it/RedditoEmergenza/main?action=900%20000)
- b) disponendo di uno dei seguenti metodi di riconoscimento:
 - Pin INPS dispositivo
 - SPID - Sistema Pubblico di Identità Digitale
 - CNS - Carta Nazionale dei Servizi
 - CIE - Carta di Identità Elettronica 3.0
- c) **avvalendosi dell'assistenza alla compilazione presso i Centri di assistenza fiscale convenzionati con l'Inps.**
- d) **presso gli istituti di patronato e di assistenza sociale.**

La modulistica dalla **Domanda Rem** verrà predisposta da INPS

I controlli

Per le verifiche del possesso dei requisiti Inps e Agenzia delle entrate possono scambiare i **dati relativi ai saldi e alle giacenze medie del patrimonio mobiliare** dei componenti il nucleo familiare nelle modalità previste ai fini Isee.

Nel caso in cui in esito a verifiche e controlli **emerge il mancato possesso dei requisiti**, il beneficio è **immediatamente revocato**, ferma restando la restituzione di quanto indebitamente percepito e le sanzioni previste a legislazione vigente.

Attenzione

Si ricorda che Il Decreto-legge deve essere convertito in legge dal Parlamento entro 60 giorni dalla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, altrimenti perde efficacia sin dall'inizio.

Allegato 1 -- ipotesi di flusso lavorativo -- Prima fase informativa della domanda

Il richiedente	L'operatore CAF	Azione
si presenta allo sportello CAAF per richiedere la compilazione del modulo di richiesta REM.	verifica: - la presenza di una attestazione ISEE in corso di validità priva di omissioni e segnalazioni di difformità con valore ISEE ordinario, corrente o minorenni inferiore a 15.000€; - i dati anagrafici e il codice fiscale del richiedente il beneficio tramite l'esibizione di un documento di riconoscimento in corso di validità; informa che: - che il valore del reddito familiare, riferito al mese di aprile 2020 secondo il principio di cassa, deve essere inferiore ad una soglia pari all'ammontare del beneficio del REM stesso (min € 400 max € 840 in base alla composizione del nucleo familiare); - la scelta di una della modalità di pagamento previste ovvero il bonifico domiciliato (pagamento in contanti allo sportello POSTE) o tramite IBAN su Libretto postale o Bonifico bancario/postale; - nel caso di presentazione di richiesta di più bonus l'INPS eroga la prima richiesta che verrà accolta. Inoltre, in caso di differenza di trattamento l'Istituto dovrebbe provvedere ad erogare quello più favorevole al richiedente o a provvedere con forme successive di conguaglio.	Se tutte le verifiche hanno esito positivo si passa alla seconda informativa.
		Se non è presente una DSU in corso di validità priva di omissioni/difformità prima di procedere con la richiesta RdC si presenta la DSU e si attende il rilascio della relativa attestazione ISEE.

Allegato 2 fac-simile di liberatoria

Il/la sottoscritto/a (cognome e nome)

.....

Codice fiscale:

.....

dichiara di essersi rivolto al CAAF CGIL _____ per chiedere di inoltrare all'INPS la domanda di REm ai sensi dell'art. 82, Decreto-legge n. 34 del 19/05 /2020 a tale fine

dichiara

di essere stato informato dal citato CAAF CGIL che il richiedente il beneficio deve:

- essere residente in Italia;
- possedere un valore del reddito familiare, percepito nel mese di aprile 2020, è inferiore all'ammontare del beneficio;
- avere un valore del patrimonio mobiliare familiare, con riferimento al 31 dicembre 2019, è inferiore a una soglia di € 10.000, accresciuta di € 5.000 per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di € 20.000. Il massimale è incrementato di € 5.000 in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159
- essere in possesso di una DSU sottoscritta nel 2020 con un indicatore ISEE inferiore a € 15.000;

Inoltre, che nessun membro del nucleo familiare:

- percepisce o ha percepito una delle indennità legale all'emergenza COVID-19
- è titolare di pensione diretta o indiretta ad accezione dell'assegno ordinario di invalidità nel mese di presentazione della domanda REm;
- è titolare di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda, nel mese di presentazione della domanda Rem, sia superiore a all'importo del beneficio:
- è percettore di reddito o pensione di cittadinanza

Con la presente pertanto sollevo il citato CAAF CGIL da qualsiasi responsabilità in ordine all'esito della prestazione richiesta, di cui mi assumo piena responsabilità.

Luogo e data

Firma

Allegato 3 fac-simile richiesta documenti

**DOCUMENTI E REQUISITI NECESSARIE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA PER IL
REDDITO DI EMERGENZA**

Documenti

- Documento di identità in corso di validità del richiedente il REm;
- Codice fiscale
- Atto di nomina, carta d'identità e tessera sanitaria del rappresentante legale tutore/amministratore di sostegno);
- Indirizzo e-mail o recapito telefonico cellulare;
- **Attestazione ISEE in corso di validità** (con indicatore inferiore a € 15.000) e relativa DSU rilasciata dall'INPS senza omissioni o difformità:
- IBAN per accredito su Libretto postale o Bonifico bancario/postale o in alternativa l'indicazione per effettuare bonifico domiciliato (pagamento in contanti allo sportello POSTE)

Allegato 4 fac-simile delega

Delega al CAF

Numero progressivo _____

(da compilare a cura del **dichiarante** della domanda di REm, ai sensi del D. Legge n.34 del 19 maggio 2020,

Il/La sottoscritto/a Cognome _____ Nome _____

nat _____ a _____ il _____ C.F. _____

estremi del documento di identità del richiedente _____

CONFERISCE DELEGA

al CAF per lo svolgimento del servizio di acquisizione
e trasmissione all'INPS della domanda di **REm**.

Data _____

In allegato:
copia di un valido documento d'identità del mandante

IL RICHIEDENTE

Se la delega è presentata nell'interesse o in nome e per conto del soggetto incapace da chi ne ha la rappresentanza legale, indicare i dati anagrafici della persona che presenta la domanda nell'interesse del soggetto impedito o incapace.

Cognome _____ Nome _____

Codice fiscale _____ Sesso _____

Comune o Stato di Nascita _____ Data di nascita _____

estremi del documento di identità del delegato _____

Allegare copia di un valido documento d'identità del rappresentante legale

N.B. Le deleghe sono numerate ed annotate, giornalmente, in un apposito registro cronologico

Scheda n°1 del 25/05/2020